

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI
n. 2

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

2° ELENCO

(Prima quindicina del mese di dicembre 1986)

Presentato alla Presidenza il 20 dicembre 1986

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SECRETARIATO GENERALE

ELENCO delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1986.

Parte I - D E C R E T I -

Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 luglio 1986, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Allegati: copia autentica della deliberazione delle Sezioni Riunite n. 55/SR/E e relativi atti.

Parte II - M A N D A T I -

NEGATIVO

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE

PAGINA BIANCA

n. 55/SR/E

La

CORTE DEI CONTI

in

Sezioni riunite

nell'adunanza del 9 dicembre 1986

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 luglio 1986, concernente l'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dagli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la deliberazione n. 1689, adottata nella adunanza del 23 ottobre 1986, della Sezione del controllo, con la quale sono stati rifiutati il visto e la conseguente registrazione al decreto presidenziale anzidetto;

VISTA la nota 25 novembre 1986 del Ministro per la funzione pubblica, corredata dal decreto presidenziale surrichiamato e dall'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei ministri, dal quale risulta che nella seduta del 21 novembre 1986 il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ha risolto che il succita-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to decreto del Presidente della Repubblica debba avere corso;

UDITA la relazione del Consigliere prof. Vittorio GUCCIONE;

CONSIDERATO che il rifiuto del visto al decreto del Presidente della Repubblica più volte richiamato è stato deliberato dalla Sezione del controllo in ragione dei seguenti motivi: 1) annullamento, ad opera del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, del decreto del Ministro per la funzione pubblica istitutivo della Commissione paritetica di cui all'art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346; 2) illegittimità della decorrenza dei previsti inquadramenti, con riferimento alle disposizioni che hanno fissato i compiti della Commissione paritetica ed al principio di triennialità degli accordi sancito dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego; 3) mancata determinazione dei costi unitari e degli oneri riflessi derivanti dall'applicazione del decreto, in violazione dell'art. 11, terzo comma, della legge quadro; 4) illegittimità delle disposizioni concernenti la mobilità verticale, per contrasto con gli artt. 2, n. 2 e 19 della legge quadro, nonchè con l'art. 21 della legge n. 70 del 1975; 5) illegitti-

mità delle disposizioni concernenti i concorsi interni per la copertura di parte dei posti vacanti, per violazione del citato art. 2, n. 2 della legge quadro; 6) illegittimità dell'attribuzione alla Commissione di compiti interpretativi della disciplina approvata;

CONSIDERATO altresì che risulta osservata la procedura prevista dall'art. 25, secondo comma, del citato T.U. delle leggi sulla Corte dei conti;

ESAMINATI gli atti;

RILEVATO, in ordine al primo dei motivi posti a base della deliberazione della Sezione del controllo, che successivamente alla deliberazione stessa il Consiglio di Stato, con ordinanza 5 dicembre 1986 della sezione sesta, nelle more del giudizio di appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della sentenza del Tribunale regionale amministrativo del Lazio, sez. 1°, n. 833 del 12 marzo-1° luglio 1986, così consentendo che il decreto del Ministro per la funzione pubblica di costituzione della Commissione paritetica, di cui all'art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 344, continui a dispiegare efficacia;

CONSIDERATO, pertanto, che in ordine al succitato

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

motivo deve ritenersi cessata la causa del rifiuto, mentre per gli altri motivi dedotti nella deliberazione della Sezione del controllo non sussistono fatti giuridicamente rilevanti che possano indurre a ritenere cessata la causa del rifiuto;

RITENUTO, conseguentemente, che deve essere ordinata, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del richiamato T.U., la registrazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica ed apposto il visto con riserva.

P.Q.M.

ORDINA che il decreto del Presidente della Repubblica indicato nelle premesse sia registrato, previa apposizione del visto con riserva;

DISPONE che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto

IL PRESIDENTE

per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE REZIONI RIUNITE
Roma, li 20 DIC 1986
IL DIRIGENTE SUPERIORE

SEZIONI RIUNITE

SEGRETERIA

N. 55/SR/E

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEL D.P.R. 9 LUGLIO 1986, CONCERNENTE
APPROVAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEI PROFILI PROFESSIONALI
E DEI CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI INQUADRAMENTO PER
PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA
LEGGE 20 MARZO 1975, N.70.




Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Servizio VII
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

57.5 56500/6.2.33

Risposta al Foglio del

57.5



Roma, 25/11/1986 19

AL SIGNOR PRESIDENTE
- DELLA CORTE DEI CONTI
ROMA

OGGETTO: D.P.R. 9/7/86 attuativo dell'art. 18 del D.P.R. 25.6.83 n. 346 concernente l'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dagli Enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975. (Deliberazione n. 1689 del 23 ottobre 1986 della Corte dei Conti in Sezione di controllo).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 novembre 1986, ha deliberato che il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, concernente l'approvazione delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e dei criteri per la attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20/3/75, n. 70 debba aver corso ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214.

In esecuzione di quanto sopra si trasmettono:

- originale e copia del citato decreto;
- estratto del verbale della seduta del 21 novembre 1986.

57

IL MINISTRO
Luigi Einaudi

REPUBBLICA ITALIANA

Del. 1689

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo


nell'adunanza del 23 ottobre 1986

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 luglio 1986, concernente l'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dagli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il rilievo istruttorio in data 27 agosto 1986 dell'ufficio di controllo sugli atti di Governo e la risposta dell'Amministrazione in data 1° ottobre 1986;

Vista la relazione in data 8 ottobre 1986 del Consigliere delegato al controllo sugli atti di Governo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 11 ottobre 1986, con la quale sono stati deferiti alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del provvedimento suindicato;



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2 Vista la nota in data 13 ottobre 1986, con la quale è stata data comunicazione della citata ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto e Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero del Tesoro, Gabinetto e Ragioneria Generale dello Stato;

Visto l'art. 24, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore dott. Gian Giorgio PALEOLOGO;

Non comparsi i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Tesoro;

Ritenuto in

FATTO

Con d.P.R. 9 luglio 1986 sono state approvati, nel testo elaborato dalla Commissione paritetica costituita ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dipendente dagli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

In sede di istruttoria l'Ufficio di controllo sugli atti di Governo, con foglio di rilievo in data 27 agosto 1986, ha sollevato dubbi sulla legittimità del decreto approvativo delle proposizioni

formulate dalla Commissione paritetica, in primo ³
luogo, in ragione dell'avvenuto annullamento, ad
opera del T.A.R. Lazio, Sez. I, del provvedimento
con il quale il Ministro della funzione pubblica
aveva costituito la Commissione stessa (sentenza
n. 853 del 12 marzo - 1° luglio 1986)

Per ciò che attiene al contenuto del decreto,
l'Ufficio di controllo ha osservato che l'efficacia
degli inquadramenti previsti dall'art. 4, primo
comma e secondo comma nn. 2 e 3, e dall'art. 7 del
testo approvato viene fatta decorrere da data suc-
cessiva alla scadenza della tornata contrattuale
cui si riferisce il citato d.P.R. n. 346 del 1983, e
ciò in difformità dalle disposizioni che avevano di-
sciplinato i compiti della Commissione paritetica.

In connessione con quanto precede, un'altro pro-
filo di illegittimità è stato dedotto con riferimen-
to all'art. 3 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che,
nell'individuare il comparto del personale degli en-
ti pubblici non economici, si riferisce anche ad en-
ti diversi da quelli di cui alla legge n. 70 del
1975. Ciò avrebbe dovuto comportare la sostanziale
inapplicabilità delle disposizioni contenute nel-
l'art. 18 del d.P.R. n. 346 del 1983 al di là della
tornata contrattuale da tale decreto considerata,

4 anche tenuto conto del disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) e della conseguente necessità che la materia dei profili professionali del personale inserito nel nuovo comparto fosse disciplinata in modo unitario (art. 3, n. 3, della legge quadro).

In ordine alla disposizione concernente la copertura finanziaria (art. 1, terzo comma, del decreto) l'Ufficio ha rilevato, inoltre, la mancata indicazione dei costi unitari e degli oneri riflessi, in difformità da quanto previsto dall'art. 11, terzo comma, lett. b), della legge quadro. Ciò è sembrato, tra l'altro, non rispondente all'esigenza di una puntuale verifica della compatibilità della spesa prevista con i limiti posti dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria).

Ulteriori profili di illegittimità, infine, sono stati prospettati con riferimento alle disposizioni che disciplinano la mobilità verticale (art. 1 del testo approvato, nonché le varie previsioni contenute nella descrizione dei singoli profili) per contrasto con gli artt. 3 e 19 della legge quadro; all'art. 8 del testo approvato in quanto relativo alla provvista del personale; all'art. 9 del testo approvato, a causa della istituzionalizzazione da


questo operata della Commissione paritetica e della
la violazione dell'art. 21 del d.P.R. 1° febbraio
1986, n. 13; alla menzione delle modalità di acces-
so nelle descrizioni dei singoli profili, per con-
trasto con l'art. 2, n. 2, della legge quadro.

In merito a tali osservazioni, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in data 1° ottobre 1986, ha
controdedotto, in via preliminare, che la decisione
n. 853/86 del T.A.R. Lazio non è passata in cosa
giudicata e che, pertanto, non assume valore pre-
clusivo alla registrazione del decreto.

In ordine alle censure di carattere sostanziale,
la Presidenza del Consiglio ha osservato, anzitutto,
che la decorrenza dei previsti inquadramenti,
nelle nuove qualifiche, fissata in data successiva
alla scadenza della tornata contrattuale cui si ri-
ferisce l'accordo recepito nel d.P.R. n. 346 del
1983, deve ritenersi legittima, atteso che nella
materia de qua non può non essere fatta salva l'au-
tonomia delle parti contrattuali nell'individuazio-
ne dei contenuti e degli oggetti dello stipulando
accordo.

La circostanza, poi, che l'art. 3 del d.P.R. n. 68
del 1986 ha incluso nel comparto degli enti pubbli-
ci non economici anche enti non compresi nella leg-

5



6
ge n. 70 del 1975 non abilitava la Commissione paritetica ad estendere le proprie proposizioni al di là dell'area degli enti cui si riferisce l'art. 18 del d. P.R. n. 346 del 1983; né d'altra parte il predetto art. 3 determina la sostanziale inapplicabilità del medesimo art. 18 in quanto l'evento sopravvenuto è destinato a produrre i suoi effetti nell'ambito del rinnovo contrattuale che interesserà anche i nuovi enti. Sarà, pertanto, il prossimo accordo a definire la problematica dei profili professionali del personale dipendente dagli enti inseriti nel comparto degli enti pubblici non economici e non disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, nell'ambito di una generale armonizzazione degli ordinamenti che tale ingresso determina.

Quanto all'onere finanziario derivante dall'applicazione del decreto, la Presidenza ha osservato che l'evidenziazione della complessiva previsione (lire 4.500 milioni) di spesa per l'anno 1986, calcolata quale costo medio per un triennio, consente automaticamente la individuazione del costo unitario (si consideri l'universo degli appartenenti al comparto in circa n. 76.000 e l'incidenza già compresa nella suindicata cifra degli oneri riflessi per circa il 30%). La verifica della compatibi-

lità della spesa dovrà poi essere effettuata in sede di perfezionamento dei nuovi accordi, atteso che gli oneri scaturenti dall'inquadramento in questione risultano senz'altro marginali e pertanto sicuramente compatibili con le disponibilità previste dalla legge finanziaria.

Anche in ordine alle disposizioni che disciplinano la mobilità verticale, è stata sostenuta la legittimità del decreto in esame sulla base della considerazione che le stesse si conformano al principio legislativo del reclutamento per pubblico concorso e subordinano la propria efficacia al recepimento in norme regolamentari.

Per ciò che attiene, in particolare, alla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 1 ed "alle varie previsioni contenute nella descrizione dei singoli profili" che riguardano specificamente la modalità verticale, è stato inoltre rilevato che le stesse sono strettamente collegate con l'identificazione delle qualifiche funzionali (art. 3, n. 3 della legge quadro), la quale presuppone la determinazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 17 della legge stessa. Le suddette norme, ad avviso della Presidenza, si sarebbero limitate ad indivi-

8. duare i profili, i cui contenuti in termini di attività lavorativa richiesta possono essere assolti con il possesso, in alternativa al titolo di studio, di una predeterminata esperienza nel tipo di qualifica immediatamente inferiore.

Al riguardo, è stato ulteriormente osservato, da un lato, che tale aspetto dell'ordinamento delle qualifiche funzionali è stato già riconosciuto come oggetto degli accordi sindacali (v. ad esempio art. 24 del d.P.R. 347 del 1983 per il personale degli enti locali); dall'altro lato, che l'art. 19 della legge quadro nell'affermare il principio della piena mobilità orizzontale non può interpretarsi nel senso che risulti invece negata ogni possibilità di mobilità verticale.

In merito alla prospettata illegittimità dell'art. 8 del testo approvato, la Presidenza del Consiglio ha osservato che trattasi di norma avente carattere eccezionale e transitorio che si pone come necessario momento di raccordo tra il precedente ordinamento, che prevedeva anche passaggi di qualifica riservati esclusivamente al personale dipendente; ed il nuovo ordinamento basato sull'accesso alle singole qualifiche per pubblico concorso; aggiungendo, peraltro che la norma non lede l'autonomia

degli enti, ai quali è demandata la facoltà di av- 9
valersene in ragione delle rispettive esigenze funzionali.

Quanto al rilievo secondo cui l'art. 9 del testo approvato ha istituzionalizzato la Commissione paritetica, è stato osservato che ciò è da escludersi in quanto i compiti affidati alla Commissione risultano contenuti in un ambito ben determinato tale da circoscriverne chiaramente i limiti di operatività e durata. Né parrebbe sussistere il rilevato contrasto della disposizione in esame con l'art. 21 del d.P.R. n. 13 del 1986, trattandosi di norme rivolte a disciplinare aspetti diversi (la prima tenderebbe essenzialmente a favorire la omogenea applicazione del decreto risolvendo gli eventuali problemi applicativi, al di fuori di ipotesi di conflitto; la seconda, invece, individuerrebbe specificamente le procedure di intervento proprio nelle anzidette ipotesi di conflitto).

Infine, l'indicazione, nei singoli profili, delle modalità di accesso non si porrebbe in contrasto con l'art. 2, n. 2, della legge quadro, risultando tale indicazione in genere meramente ripetitiva di quanto indicato dall'art. 20 della stessa legge quadro.

10 Il Consigliere delegato al controllo sugli atti di Governo, non ritenendo le argomentazioni dell'Amministrazione idonee a superare l'insorto dissenso, con relazione in data 8 ottobre 1986 ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, il quale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha deferito la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del decreto presidenziale alla Sezione del controllo, convocandola, all'uopo, per l'adunanza odierna.

Considerato in...

DIRITTO

Tra le questioni sottoposte all'esame della Sezione rilievo preliminare assume quella relativa alla legittimità dell'approvazione, operata con il decreto in esame, delle proposizioni elaborate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 18 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, attinenti alla identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali ed al conseguente inquadramento del personale dipendente dagli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La questione si pone in ragione dell'annullamento, intervenuto in epoca anteriore all'emanazione

del decreto (sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 853 del 12 marzo - 1° luglio 1986), del provvedimento del Ministro della funzione pubblica con il quale è stata costituita la Commissione paritetica.


Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sostenuto l'irrilevanza del cennato annullamento, in conseguenza del mancato passaggio in cosa giudicata della sentenza che lo ha disposto.

L'osservazione non può essere condivisa. Con la pubblicazione, infatti, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali acquistano immediata esecutività, né la loro efficacia è sospesa dalla proposizione dell'appello (art. 33 legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Deriva da ciò l'obbligo dell'Amministrazione, non rispettato nel caso di specie, di non porre in essere atti che trovino immediato fondamento in quello annullato.

D'altro canto, l'annullamento del decreto istitutivo della Commissione e la conseguente caducazione, con effetto ex tunc, del risultato dei suoi lavori, determina il venir meno dello stesso oggetto del decreto approvativo e, per conseguenza, l'inefficacia dello stesso a dispiegare un qualsiasi effetto.

11



12 L'accoglimento della prima censura, di per sé idoneo a determinare la ricusazione del visto da parte della Sezione, non esime tuttavia dal procedere all'esame delle altre questioni sollevate in ordine alla legittimità del decreto. Le pronunce della Sezione, infatti, in quanto dirette a verificare il corretto esercizio della potestà non possono non estendersi all'accertamento della legittimità di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, anche al fine di indirizzare la futura azione dell'Amministrazione.

Ciò determina la necessità dell'esame delle altre questioni di legittimità, ed in primo luogo di quella concernente la decorrenza dei previsti inquadramenti (art. 4, primo e secondo comma, nn. 2 e 3, e art. 7 del testo approvato) da data successiva alla scadenza della tornata contrattuale cui si riferisce il citato d.P.R. n. 346 del 1983.

Ritiene la Sezione che tale decorrenza contrasti sia con le disposizioni che hanno fissato i compiti della Commissione paritetica (limitati al periodo di vigenza dell'accordo emanato con il d.P.R. n. 346 del 1983), sia, in termini più generali, con il principio della triennialità degli accordi, sancito dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (leg-

ge quadro sul pubblico impiego).

13

Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio, che, in relazione alla decorrenza degli inquadramenti, assuma rilievo l'autonomia delle parti nell'individuazione dei contenuti e degli oggetti dello stipulando accordo. E' da escludere, infatti, che tale autonomia possa estendersi anche alla determinazione dell'efficacia temporale degli accordi stipulati, essendo questa direttamente disciplinata dalla legge (artt. 13 e 31 della legge quadro) e modificabile solo con altro atto di normazione primaria.

Nel decreto in esame, invece, per effetto della fissazione della decorrenza degli inquadramenti al 1° luglio 1985, l'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali - che avrebbe dovuto costituire parte integrante dell'accordo relativo al triennio 1982-1984 - si traduce sostanzialmente in una disciplina riferibile alla tornata contrattuale successiva a quella contemplata dal d.P.R. n. 346 del 1983. Del resto, la astratta individuazione di qualifiche e profili non avrebbe alcuna portata concreta se non posta in collegamento con le disposizioni relative all'inquadramento.

Le stesse disposizioni, peraltro, in quanto tem-

14. poralmente riferibile alla tornata contrattuale successiva a quella disciplinata dal d.P.R. n. 346 del 1983, risultano altresì in contrasto con gli artt. 3 e 7 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva).

Dette norme, in attuazione dell'art. 5 della legge quadro, da un lato, hanno inserito nel comparto del personale degli enti pubblici non economici anche personale dipendente da enti diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, e, dall'altro lato, hanno incluso in un differente comparto gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla stessa legge n. 70.


Da ciò deriva che il previsto inquadramento non può riguardare né una parte degli enti compresi nel comparto "enti pubblici non economici", né estendersi ad enti compresi in un altro comparto, ma deve essere riferita a tutti gli enti di ciascun comparto e soltanto ad essi, in funzione degli obiettivi fondamentali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro (omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, perequazione e trasparenza dei trattamenti economici, efficienza amministrativa):

Sono, pertanto, prive di fondamento le controdeduzioni della Presidenza del Consiglio secondo le quali l'applicazione del decreto n. 68 del 1986 avrebbe comportato l'estensione delle disposizioni contenute nel decreto in esame anche a soggetti non destinatari del d.P.R. n. 346 del 1983.

Tale osservazione, infatti, sarebbe condivisibile solo qualora gli effetti del provvedimento non fossero stati estesi all'attuale tornata contrattuale.

Per quanto riguarda la mancata determinazione dei costi unitari e degli oneri riflessi derivanti dall'applicazione del decreto in esame, la Sezione non ritiene che la mera determinazione complessiva della spesa, apoditticamente ed autonomamente operata dal Governo, sia idonea ad assicurare il rispetto dell'art. 11, terzo comma, della legge quadro. Tale norma, infatti, attribuisce autonoma rilevanza alla individuazione del personale destinatario degli accordi (lett. a), alla definizione dei costi unitari e degli oneri riflessi (lett. b), e alla quantificazione della spesa (lett. c): operazione, quest'ultima, che deve essere meramente consequenziale alle precedenti. Ciò in quanto le finalità perseguite dal legislatore sono quelle di as-

15



16. assicurare che, nel corso delle trattative (e per quanto in questa sede interessa, da parte della Commissione paritetica), i costi unitari e gli oneri riflessi costituiscano oggetto di puntuale valutazione sia per assicurare la trasparenza dei trattamenti economici, con la disaggregazione dei singoli elementi che li compongono (art. 4 della legge quadro); sia per determinare, su basi oggettive e "certificate" tra le parti, l'onere complessivo derivante dalla contrattazione (art. 15 della legge stessa).

Tali finalità risulterebbero frustrate qualora si invertisse il meccanismo previsto dalla legge procedendo alla individuazione della spesa complessiva e solo successivamente alla determinazione del costo unitario mediante il riferimento al numero dei dipendenti destinatari dell'accordo e ad oneri riflessi astrattamente quantificati in precedenza.

Anche in relazione alle disposizioni concernenti la c.d. mobilità verticale, e cioè le procedure di accesso alle qualifiche più elevate (art. 1 del testo approvato e previsioni in materia contenute nei singoli profili), non possono essere condivise le controdeduzioni della Presidenza del Consiglio secondo cui tali disposizioni sarebbero legittime

poichè si conformerebbero al principio legislativo del pubblico concorso e subordinerebbero comunque la propria efficacia al recepimento in norme regolamentari.

Trattasi, infatti, di materia sottratta alla contrattazione collettiva, in conformità al disposto dell'art. 2, n. 2, della legge quadro, atteso che la mobilità oggetto di contrattazione, menzionata nell'art. 3, n. 9, della stessa legge, riguarda unicamente spostamenti all'interno di una medesima qualifica funzionale.

Ciò in quanto le norme sopra citate devono essere interpretate in correlazione con il disposto dell'art. 19 della legge quadro, intitolato "Mobilità", secondo cui "per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono".

A sostegno dell'impossibilità di ricomprendere nel termine "mobilità" anche l'istituto di cui si discute, occorre considerare che l'espressione "mobilità verticale", sebbene diffusa nella prassi,

17

18 non risulta utilizzata dal legislatore, che nel settore che qui interessa preferisce quella, tecnicamente più corretta, di "passaggio di qualifica".

La materia, pertanto, deve ritenersi tuttora disciplinata dall'art. 21 della citata legge n. 70 del 1975 in virtù del disposto dell'art. 2, della legge quadro che demanda alla legge, o ad un atto unilaterale che ne costituisce diretto svolgimento, la determinazione dei procedimenti di costituzione e di modificazione del rapporto di pubblico impiego. Non può dubitarsi, infatti, che la "mobilità verticale" comporti modificazioni tra le più significative nel rapporto d'impiego.

Illegittimo è del pari l'art. 8 del testo approvato che, in sede di prima attuazione del decreto, attribuisce agli enti la facoltà di indire concorsi interni per la copertura di una parte dei posti vacanti.

Detta disposizione, in quanto attinente alla provvista del personale, viola l'art. 2, n. 2, della legge quadro, nonostante il suo carattere transitorio.

Anche per quanto riguarda l'art. 9 del testo approvato, la Sezione ritiene che l'attribuzione alla Commissione di compiti di interpretazione delle

19

norme contenute nel decreto, ecceda i limiti indicati i nell'art. 18 del d.P.R. n. 346 del 1983, secondo cui a detto collegio spettava solo l'identificazione "delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali". Lo stesso articolo, d'altro canto, opera una non consentita istituzionalizzazione della Commissione, non risultando agevole comprendere come possano essere circoscritti i limiti di durata dell'attività interpretativa demandata a tale collegio.

Per quanto concerne, infine, le questioni di legittimità sollevate in ordine alla menzione delle modalità di accesso nelle descrizioni dei singoli profili, la Sezione, ribadendo le osservazioni in precedenza formulate in tema di riserva di legge, o di altro atto unilaterale, nelle materie indicate dall'art. 2, n. 2, della legge quadro, non può che dichiararne l'illegittimità.

P Q M

rifiuta il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

